



*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

dg-a.servizio2@beniculturali.it

CIRCOLARE N. 28

Roma, 13/05/2020

Prot. n. 8622      *All*  
Class. 31.13.16/18.2

Agli Archivi di Stato di

- Torino
- Genova
- Milano
- Bolzano
- Trieste
- Venezia
- Mantova
- Modena
- Parma
- Bologna
- Firenze
- Roma
- Perugia
- Napoli
- Cagliari
- Bari
- Palermo

E, p.c.      Al      Segretario generale  
                 Al      Capo di Gabinetto

**OGGETTO:** Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Indicazioni in merito alla validità dell'anno scolastico e dello svolgimento degli esami finali.

Con Circolare n. 21 del 15 aprile 2020, questa Direzione generale ha richiesto a codesti Istituti di fornire i dati relativi alle misure intraprese durante il periodo di sospensione dell'attività didattica delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, a seguito dell'emergenza in oggetto, al fine di provvedere al rilascio delle necessarie indicazioni in merito alla validità dell'anno scolastico 2019-2020 nonché allo svolgimento degli esami finali del biennio in corso.

Ricevuti i dovuti riscontri e tenuto conto delle disposizioni normative vigenti, si



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

dg-a.servizio2@beniculturali.it

rappresenta quanto segue.

Validità dell'anno scolastico e ammissione agli esami finali: come noto, tanto il R.D 2 ottobre 1911 n. 1163, che tutt'ora regola il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica annesse agli Archivi di Stato, quanto le successive circolari in materia, subordinano l'ammissione degli allievi al secondo anno di corso, nonché agli esami finali del biennio, alla frequenza obbligatoria di un numero minimo di lezioni.

Al riguardo, richiamando la normativa nazionale di cui al DPCM 4 marzo 2020, e successivi provvedimenti, che sospende le attività didattiche su tutto il territorio nazionale, nonché al D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, in particolare l'art. 32, che assicura la conservazione di validità dell'anno scolastico 2019-2020, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti, e da ultimo al D.L. 8 aprile 2020, n. 22, in particolare l'art. 6, che disciplina lo svolgimento degli esami di Stato, si ritiene che l'anno scolastico 2019-2020 debba essere considerato valido a tutti gli effetti, anche avendo accertato che nella maggior parte dei casi le lezioni frontali, interrotte per motivi di forza maggiore, sono state sostituite da lezioni a distanza e da materiali didattici appositamente approntati dalle singole Scuole.

Pertanto, saranno assicurate l'ammissione al secondo anno di corso, nonché l'ammissione agli esami finali, degli studenti regolarmente iscritti che abbiano frequentato le lezioni fino alla data di sospensione delle attività in presenza e che siano stati destinatari degli strumenti sostitutivi messi a disposizione (dispense e/o lezioni a distanza), con la sola esclusione di coloro che abbiano presentato apposita e formale rinuncia agli studi.

Si richiama tuttavia l'attenzione di codesti Istituti sulla valenza formativa dei diplomi rilasciati dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, in merito alla quale resta ferma, in ogni caso, la necessità di assicurare agli allievi una formazione scientificamente adeguata e sufficientemente proporzionata. Pertanto si ritiene opportuno che siano previsti moduli formativi integrativi e/o di recupero, da erogarsi nelle forme che saranno ritenute percorribili dai singoli Istituti (video-lezioni, materiale didattico supplementare, erogazione di test di verifica a distanza, etc.) e da effettuarsi entro il mese di settembre 2020.

Esami finali: limitatamente al biennio 2018-2020, si ritiene di poterne procrastinare il regolare svolgimento in presenza a partire dal mese di ottobre 2020, anche parallelamente con lo svolgimento delle prove di ammissione al biennio successivo, che potranno, eventualmente, essere a loro volta effettuate entro la fine dell'anno 2020, prevedendo, in entrambi i casi, fin da ora, l'approntamento delle necessarie misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Resta inteso che tali previsioni terranno in debito conto dell'evoluzione dello stato di emergenza in atto, e che, al riguardo, sarà cura di questa Direzione generale fornire, con successive circolari, ulteriori e puntuali disposizioni in merito, in armonia con la superiore normativa nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Anna Maria Buzzi

/SP